VERIFICA FINALE SCUOLA FORENSE

28 ottobre 2026

Giurisprudenza civile:

Art. 519 c.c. – Dichiarazione di rinunzia

Cass. civ., Sez. II, 20 febbraio 2013, n. 4274

Ai sensi dell'art. 519 c.c., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam di cui all'art. 1350 n. 13 c.c.

Art. 478 c.c. – Rinunzia che importa accettazione

Cass. civ., Sez. III, 23 novembre 1967, n. 2815 (conforme: Cass. Sez. II, 13 febbraio 1960, n. 225)

La rinunzia ai diritti di successione, fatta dal chiamato verso un corrispettivo o a favore di alcuni degli altri chiamati, importa, a differenza della rinunzia pura e semplice, l'accettazione dell'eredità con conseguente acquisto della qualità di erede. Per l'atto di rinunzia occorre solo la qualità di chiamato all'eredità e non quella di erede, la quale può derivare al chiamato soltanto dall'accettazione.

Art. 521 c.c.- Retroattività della rinunzia

Cass. civ., Sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15663

L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia dell'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità.

Art. 525 c.c. – Revoca della rinunzia

Cass. civ., Sez. V, 21 Marzo 2026, n. 6803

In tema di successione ereditaria, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la rinuncia all'eredità atto unilaterale recettizio soggetto a forma solenne "ad substantiam" (dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere ed iscritta nel registro delle successioni) non è suscettibile di revoca tacita: è pertanto inammissibile che la rinuncia venga considerata superata o revocata per facta concludentia, mediante la successiva gestione o disposizione di beni caduti in successione.

Conforme: Cass. civ., Sez. II, 09 Giugno 2025, n. 15301

Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 del codice civile, un atto di rinuncia all'eredità deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o a cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia non è ammissibile.

Contraria: Cass. civ., Sez. III, 18 Aprile 2012, n. 6070

La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione in capo al chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.